



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO**

*Seconda sezione civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata*

Il giudice designato,

premesso che in data 17.2.2020 è stata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio proposta da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con l'assistenza dell'O.C.C. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ed è stato nominato quale liquidatore il dott. Xxxxxxxxxxxxxx di svolgere le funzioni di gestore della crisi dall'O.C.C.; rilevato che la procedura non è ancora esaurita ed anzi l'attività liquidatoria è in corso di svolgimento; letta la richiesta di liquidazione, depositata in data 22.2.2021, con cui il liquidatore, ha richiesto il pagamento del compenso dovuto all'O.C.C. xxxxxxxxxxxx per € 30.692,86 (comprensivo degli accessori di legge), al netto di quanto già ricevuto a titolo di acconto per la presentazione della domanda di liquidazione del patrimonio (€ 2.554,22);

considerato:

- che l'art. 17 del d.m. n. 202/2014 prevede che *«1. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità. 2. Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1»;*

- e che l'art. 18, secondo comma, del d.m. n. 2020/2014, con riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio, prevede che *«quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso è unico ed ripartito secondo criteri di proporzionalità»;* ritenuto che le disposizioni testé citate fissino un principio generale di suddivisione dell'onorario tra gli organismi che si sono eventualmente avvicendati nella gestione della procedura di sovraindebitamento, improntato ad un criterio di proporzionalità, in funzione del lavoro effettivamente svolto da ciascuno di essi;

rilevato che il d.m. n. 202/2014 non disciplina espressamente le modalità di determinazione del compenso nelle procedure di liquidazione del patrimonio, in cui a seguito del decreto di apertura della procedura, all'O.C.C. succeda la figura del liquidatore (che, come spesso accade, è lo stesso professionista incaricato di svolgere le funzioni di gestore della crisi dall'O.C.C.);

osservato, invero:

- che la disposizione di riferimento in tema di procedura di liquidazione del patrimonio è solo l'art. 18, primo comma, d.m. 202/2014, il quale dispone che *«il compenso del liquidatore è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l'articolo 16»;* tal che il compenso del liquidatore va determinato con gli stessi criteri previsti per il compenso dell'O.C.C. nelle altre procedure di sovraindebitamento;

- che non vi è una specifica disposizione che disciplini i criteri di liquidazione del compenso dell'O.C.C. con riferimento alla procedura di liquidazione dei beni, atteso l'art. 16 del d.m. 202/2014 stabilisce i parametri di liquidazione del compenso dell'O.C.C. richiamando solo le procedure di cui al capo II, sezione prima, l. 3/2021 in cui sono previste forme di liquidazione dei beni e quelle del capo II,



sezione prima, diverse da quelle di cui al comma 1 (dunque, solo l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore);

rilevato, dunque, che con riferimento alle procedure di liquidazione del patrimonio è regolamentato solamente il compenso del liquidatore, mentre quello dell'O.C.C. è disciplinato solo in relazione all'accordo di composizione delle crisi e al piano del consumatore;

ritenuto, quindi, che nell'*esaminanda* ipotesi di successione della figura dell'O.C.C. a quella del liquidatore *ex art. 14 quinquies l. 3/2012*, occorra stabilire se possa applicarsi il principio dell'unicità del compenso suddiviso secondo criteri di proporzionalità, ovvero se sorga un diritto ad un duplice compenso, uno per l'attività di O.C.C. e uno per l'attività di liquidatore;

valutato, infatti, che in ragione del su descritto quadro normativo si profilino due opzioni interpretative alternative:

(i) ritenere che il compenso dell'O.C.C. nelle procedure di liquidazione del patrimonio vada determinato ai sensi dell'art. 16 d.m. 202/2014, analogamente a quanto avviene nelle altre procedure, e che analogo compenso vada poi riconosciuto al liquidatore, in ragione di quanto previsto dall'art. 18, primo comma, d.m. 202/2014 che rinvia all'art. 16 citato. Di talché l'O.C.C. e il liquidatore, ancorché svolgano attività differenti, hanno diritto ciascuno al medesimo compenso calcolato sugli stessi parametri dell'attivo liquidato e del passivo accertato, ciò difformemente a quanto previsto per le altre procedure di sovraindebitamento, in riferimento alle quali si è esplicitamente adottato il principio dell'unicità del compenso; (ii) ovvero assumere che il principio dell'unicità del compenso abbia portata generale e, quindi, trovi applicazione anche nell'ipotesi in esame, talché il compenso determinato a norma dell'art. 16 del d.m. 202/2014 debba essere suddiviso secondo criteri di proporzionalità fra l'O.C.C. e il liquidatore;

tenuto conto della sussistenza di plurimi indici che impongano di aderire alla seconda opzione ermeneutica; ritenuto, anzitutto, che alla su esposta conclusione debba pervenirsi in ragione di un'interpretazione analogica delle disposizioni dettate per casi del tutto assimilabili a quello in esame; considerato, invero, che il principio dell'unicità del compenso è previsto esplicitamente e nelle ipotesi di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, ove dunque vi è una successione fra O.C.C. e liquidatore (art. 18, comma secondo, d.m. 202/2014); e nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, in cui, dunque, vi è una compresenza fra O.C.C. e liquidatore (art. 17, comma secondo, d.m. 202/2014);

osservato, dunque, che in situazioni di fatto sovrapponibili a quella in esame, in cui si assiste alla successione e/o compresenza fra la figura dell'O.C.C. e quella del liquidatore, è normativamente previsto che il compenso sia unico e suddiviso secondo un criterio di proporzionalità;

ribadito che una differenziazione del portato normativo, quando la successione fra i soggetti riguardi la procedura di liquidazione del patrimonio, possa ritenersi legittima solo nella misura in cui si ravvisino ragioni che inducano a disciplinare differentemente casi omologhi;

considerato che alcuna ragione giustificativa possa rinvenirsi nel caso in esame, atteso che le figure dell'O.C.C. e del liquidatore, ancorché siano contemplate diversamente in ragione della singola procedura di sovraindebitamento, presentino di fatto la medesima identità strutturale e funzionale, risolvendosi sempre il lavoro dell'O.C.C. nella predisposizione delle attività propedeutiche all'avvio della procedura, talvolta sorvegliandone anche l'esecuzione; mentre quella del liquidatore nella dimissione dei cespiti patrimoniali;



ritenuto, ancora, che ulteriore conferma di quanto sopra detto possa desumersi dalla circostanza per cui non vi sia una specifica disposizione che disciplini i criteri di liquidazione del compenso dell'O.C.C. con riferimento alla procedura di liquidazione dei beni, elemento che può coerenzarsi con il substrato normativo ritenendo omnicomprensiva la norma che disciplina le modalità di liquidazione del compenso del liquidatore nelle procedure di liquidazione; osservato, quindi, sulla scorta di un'interpretazione analogica delle disposizioni citate, che nella *esaminanda* ipotesi di successione della figura dell'O.C.C. e di liquidatore nelle procedure di liquidazione del patrimonio, il compenso deve ritenersi unico ed essere suddiviso fra le due posizioni secondo un principio di proporzionalità;

rilevato, ciò posto, che nella fattispecie in esame, tenuto conto dell'attivo liquidato e del passivo accertato al momento della presentazione della domanda di liquidazione, è stato calcolato un compenso di € 33.247,08 comprensivo degli accessori di legge, di cui € 2.554,22 sono già stati versati a favore dell'O.C.C. per l'apertura della procedura di liquidazione;

osservato, inoltre, che il predetto compenso è comprensivo del rimborso forfettario delle spese generali nella misura massima del 15% (art. 14, comma terzo, d.m. 202/2014) e ha subito una riduzione nella misura prossima al minimo del 20% secondo quanto previsto dall'art. 16, comma quarto, d.m. 202/2014, talché può ritenersi certamente soddisfacente anche dell'ulteriore attività che dovrà ancora compiersi; valutata la differente attività svolta dalle due figure;

ritenuto conforme ad un principio di proporzionalità ripartire il compenso richiesto nella misura di 1/3 a favore dell'O.C.C. e di 2/3 a favore del liquidatore;

rilevato che l'attività dell'O.C.C. può ritenersi conclusa a seguito del decreto di apertura della procedura di liquidazione talché il suo pagamento può sin d'ora essere autorizzato;

ritenuto, invece, che il compenso del liquidatore cessa con il compimento dell'ultimo atto funzionale alla procedura e che, dunque, fino all'integrale compimento dell'opera, e salvi i casi in cui l'incarico cessa prima, il diritto al compenso non sorge (Cass. Sez. I, 19 dicembre 2019, n. 34105);

**p.q.m.**

autorizza il pagamento del compenso a favore dell'O.C.C. [REDACTED],  
[REDACTED], liquidato nella misura di € 8.528,14, comprensivo delle imposte di legge<sup>1</sup>.

Si comunichi.

Bergamo, 23.3.2021

Il giudice designato  
dott.ssa Angela Randazzo

<sup>1</sup> Così calcolato: € 33.237,08/3 = € 11.082,36 - € 2.555,22 [acconto ricevuto dall'O.C.C.] = € 8.528,14.